

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, “Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996”;
- visto in particolare il Capo V – art. 63 del D.P.R. 484/96 sopracitato che disciplina le attività di emergenza sanitaria territoriale;
- vista la legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 concernente l'organizzazione del sistema di emergenza sanitaria;
- vista la legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 concernente l’approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 ed evidenziato che tra gli obiettivi operativi che si intendono raggiungere con lo stesso P.S.S.R. risulta inclusa anche l’istituzione del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- vista la legge regionale 4 maggio 1998, n. 21, concernente l’istituzione del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- richiamata la propria deliberazione n. 4947 in data 30 dicembre 1997 recante: “Approvazione dell’accordo tra Regione Valle d’Aosta e organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina generale in attuazione del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484”;
- richiamata la propria deliberazione n. 1896 in data 7 giugno 1999 recante: “Approvazione di accordo attuativo regionale, ex DPR 22 luglio 1996, n. 484, per i medici addetti all’emergenza sanitaria territoriale, ad integrazione dell’accordo regionale di cui alla delibera di Giunta regionale n. 4947 in data 30 dicembre 1998 siglato con le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici di medicina generale”;
- dato atto che con note in data 3 novembre 1999 e in data 21 dicembre 1999 il Coordinamento regionale medici di emergenza territoriale (Co.R.M.E.T.) della Valle d’Aosta ha evidenziato all’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali alcune problematiche correlate al trattamento economico e giuridico dei medici addetti al Sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale;
- evidenziato che nell’accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1896 in data 7 giugno 1999 è stata inserita la norma transitoria recante: “Le parti concordano di rinviare la definizione di ulteriori aspetti giuridico-economici che riconoscano la peculiarità del lavoro svolto dal MET, tenuto conto degli sviluppi che la problematica avrà a livello nazionale, evidenziando che, comunque, se non interviene il nuovo accordo nazionale entro il 31 dicembre 1999 tali aspetti verranno affrontati a livello regionale”;
- dato atto che a livello nazionale non è ancora stata conclusa la trattativa per il rinnovo degli accordi collettivi nazionali dell’area medica convenzionata;
- dato atto che l’U.S.L. della Valle d’Aosta attraverso la nota del responsabile dell’U.B. Soccorso Sanitario “118” e Direttore dell’Area territoriale dell’USL in data 16 novembre

1999 ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste avanzate dal Co.R.M.E.T. Valle d'Aosta;

- dato atto che il responsabile dell' U.O. Soccorso Sanitario 118 con nota in data 3 gennaio 2000 ha altresì specificato i compiti svolti dal suddetto personale nella specifica organizzazione dell'emergenza territoriale valdostana;
- dato atto che tali problematiche sono state discusse con la rappresentanza del Co.R.M.E.T., dell'U.S.L. e portate a conoscenza della F.I.M.M.G. in qualità di organizzazione sindacale firmataria dell'accordo di cui al D.P.R. 484/96, e che d'intesa è stato elaborato il documento allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante dell'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1896 del 7 giugno 1999;
- ritenuto di adeguare il trattamento economico dei medici addetti allo svolgimento dell'attività nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria regionale con decorrenza 1° gennaio 2000, nelle more del rinnovo della loro convenzione nazionale;
- ritenuto di dover autorizzare il rappresentante del Co.R.M.E.T. alla firma dell'accordo allegato alla presente deliberazione tenuto conto degli scopi contemplati nello Statuto costitutivo dell'associazione e tenuto, altresì, conto che la stessa risulta essere l'interlocutore dell'amministrazione per quanto concerne le problematiche legate al servizio svolto dai medici addetti all'emergenza;
- ritenuto di dover, altresì, autorizzare l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali alla sottoscrizione dell'accordo di cui trattasi;
- dato atto che nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 è previsto un apposito finanziamento relativo alle quote aggiuntive per il personale convenzionato dell'USL;
- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 102302 "Trasferimenti all'USL per attività sanitarie territoriali";
- richiamata la propria deliberazione n. 25 in data 13 gennaio 2000, concernente l'approvazione del bilancio di gestione della Regione per l'anno 2000 e per il triennio 2000/2002 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- richiamati i decreti legislativi n. 320/1994 e n. 44/1998;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo-servizio del Servizio Sanità Territoriale della Direzione Salute dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale 45/1995, sulla presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore della Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto VICQUERY;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1°) di approvare l'accordo regionale relativo ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale, allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale, ad integrazione dell'accordo di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 1896 in data 7 giugno 1999;
- 2°) di autorizzare alla sottoscrizione del suddetto accordo l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali;
- 3°) di stabilire che il suddetto accordo sia sottoscritto oltrechè dalle parti di cui all'art. 73 del D.P.R. 484/96 anche dal Rappresentante del Co.R.M.E.T. della Valle d'Aosta per le motivazioni in premessa indicate;
- 4°) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa all'USL della Valle d'Aosta per i successivi adempimenti di competenza;
- 5°) di stabilire che alle spese derivanti dal presente accordo quantificate in circa 300 milioni per l'anno 2000, provveda l'USL della Valle d'Aosta nell'ambito dello specifico stanziamento vincolato iscritto nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e gli anni successivi;
- 6°) di approvare, impegnare e liquidare la spesa di lire 300.000.000 (trecentomilioni) a favore dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta quale risorsa aggiuntiva da attribuire al personale medico convenzionato con il S.S.R., con imputazione della stessa al Capitolo 59900 "Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per il finanziamento di spese correnti" del bilancio della Regione per l'anno 2000 che presenta la necessaria disponibilità (Obiettivo n. 102302 - Dettaglio 7216 - Finanziamento all'USL per quote aggiuntive personale convenzionato);
- 7°) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

SS/fp

integraccordo

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 110
DEL 24.01.2000**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**ASSESSORATO SANITA', SALUTE E
POLITICHE SOCIALI**

**INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO REGIONALE
RELATIVO AI MEDICI DELL'EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE
IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1996, N. 484 DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 1896 DEL 7 GIUGNO 1999**

PREMESSA:

In via prioritaria si ricorda che nell'accordo attuativo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1896 del 7 giugno 1999 è stata inserita la seguente norma transitoria:

- Le parti concordano di rinviare la definizione di ulteriori aspetti giuridico-economici che riconoscano la peculiarità del lavoro svolto dai MET, tenuto conto degli sviluppi che la problematica avrà a livello nazionale evidenziando che, comunque, se non interviene il nuovo accordo nazionale entro il 31 dicembre 1999 tali aspetti verranno affrontati a livello regionale.

Evidenziato che a livello nazionale non si è ancora concluso il rinnovo degli accordi collettivi nazionali dell'area medica convenzionata, per cui si ritiene di affrontare alcuni degli aspetti di criticità evidenziati dal personale interessato, le parti concordano ad integrazione dell'accordo regionale già siglato in data 15 giugno 1999, nelle more del rinnovo della convenzione nazionale, quanto segue:

1) COMPITI

Il medico di emergenza territoriale operante nella Regione Autonoma Valle d'Aosta svolge su tutto il territorio della Regione i compiti previsti dall'accordo collettivo nazionale nonché quelli stabiliti dall'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1998, n. 21 recante: "Istituzione del Servizio di emergenza sanitaria territoriale".

Il medico di emergenza sanitaria territoriale assicura, in particolare, sull'intero territorio regionale le seguenti prestazioni:

- prime cure ambulatoriali per pazienti che necessitano di intervento medico urgente
- medicalizzazione su ambulanza, anche di tipo avanzato
- uso automedica dotata di lampeggianti e sirena
- interventi domiciliari notturni-prefestivi e festivi
- attività di filtro al trasporto in PS per i codici verdi
- attività di coordinamento in centrale operativa
- attività di assistenza medica in occasione di trasferimenti fuori Valle con ambulanza di soccorso avanzato
- attività di emergenza nell'ambito della struttura poliambulatoriale di riferimento
- servizio di filtro presso la centrale operativa alle chiamate di continuità assistenziale

2) TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai medici addetti ai servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale spetta il trattamento economico di cui al DPR 22 luglio 1996, n. 484.

Inoltre non essendo possibile quantificare le singole prestazioni aggiuntive di cui all'art. 65, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 58 DPR 484/96, relativamente a quote variabili per prestazioni ed attività aggiuntive, si concorda di stabilire un riconoscimento economico definito, forfettariamente ed integrativo dei compensi già previsti, pari a L. 2.100.000 mensili lorde per un mese di effettivo servizio indipendentemente dal monte ore che sarà indicato nei piani di lavoro.

Su tale compenso aggiuntivo vanno calcolate tutte le trattenute esistenti. (ENPAM - IRPEF)

3) COPERTURA INCARICHI VACANTI E PASSAGGIO ALLA DIPENDENZA

Le parti concordano che per un ottimale svolgimento del servizio ed al fine di consentire la regolare turnazione del personale, l'U.S.L. adotterà tutte le misure necessarie al completamento dell'organico dei medici addetti all'emergenza sanitaria territoriale, nonché all'inquadramento a domanda nel ruolo sanitario del personale avente titolo secondo modalità stabilite dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419".

4) PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO

Per ogni anno di servizio, effettivamente prestato, spetta al medico incaricato a tempo indeterminato un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi secondo regolamentazione definita dall'Unità Sanitaria Locale.

Detto permesso è usufruito in uno o più periodi dell'anno a richiesta dell'interessato ed in rapporto alle esigenze organizzative del servizio e concordate con il Dirigente della Centrale Operativa del 118.

Il periodo di permesso è goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo.

5) DURATA DELL'ACCORDO E DECORRENZA DEGLI EFFETTI ECONOMICI

Il presente accordo entra in vigore dal 1° gennaio 2000 e scade alla data di sottoscrizione del prossimo accordo regionale da stipularsi ai sensi del nuovo accordo nazionale per la medicina generale, fatte salve diverse ed incompatibili disposizioni nazionali e regionali in materia.

Aosta, il

Per la parte pubblica :

L'ASSESSORE ALLA SANITA'
SALUTE E POLITICHE SOCIALI
DOTT. ROBERTO VICQUERY

Per le organizzazioni
sindacali di
categoria

F.I.M.M.G.
DOTT. ROBERTO ROSSET
(SEGRETARIO)

IL RAPPRESENTANTE DEL
C.o.R.M.E.T. VALLE D'AOSTA
DOTT.SSA ROBERTA VITTORANGELI

PER L'ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
(per gli aspetti di deontologia professionale)
DOTT. ANTONIO CERRUTI
